

**Allegato A**

## **Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025**

### **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'AMBITO TARIFFARIO DEL COMUNE DI ALBISSOLA MARINA**

Allegato 2 - Determinazione n. 2/2021/R/Rif ARERA

## Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Premessa</b> .....   | <b>3</b>  |
| 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....  | 5         |
| 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....  | 5         |
| 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....  | 5         |
| 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....  | 7         |
| 1.5 Altri elementi da segnalare.....   | 8         |
| <b>A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore SAT S.p.A.</b> .....  | <b>9</b>  |
| <b>A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore SAT S.p.A.</b> .....                             | <b>9</b>  |
| <b>B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Albissola Marina</b> .....                                | <b>9</b>  |
| <b>B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Albissola Marina</b> .....             | <b>9</b>  |
| <b>4. Attività di validazione</b> .....  | <b>10</b> |
| <b>5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente</b> .....                                      | <b>11</b> |
| 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....  | 11        |
| 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività .....   | 12        |
| 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale) ..... | 13        |
| 5.1.3 Coefficiente C116 .....  | 14        |
| 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità .....  | 14        |
| 5.2.1 Componente previsionale CO116 .....  | 14        |
| 5.2.2 Componente previsionale CQ .....   | 15        |
| 5.2.3 Componente previsionale COI .....  | 15        |
| 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni.....   | 17        |
| 5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....   | 17        |
| 5.4.1 Determinazione del fattore $b$ .....   | 17        |
| 5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$ .....  | 17        |
| 5.5 Conguagli .....  | 19        |
| 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario .....   | 19        |
| 5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....  | 20        |
| 5.8 Rimodulazione dei conguagli.....   | 20        |
| 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....              | 20        |
| 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....                            | 21        |
| 5.11 Ulteriori detrazioni .....  | 21        |

## 1. Premessa

Con Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha disposto all'articolo 27.4:

*"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:*

- *per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- *l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Successivamente con Determina 4 novembre 2021, 2/2021 - DRIF, la stessa Autorità ha emanato lo schema di relazione di accompagnamento composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del/i gestore/i del ciclo integrato dei rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti

di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Dal momento che, alla data di approvazione della presente, la Provincia di Savona non ha provveduto a rendere noto il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'anno 2022, si ritiene, in continuità con quanto avvenuto nel biennio 2020-2021, che le funzioni ad esso spettanti siano implicitamente assegnate ai Comuni.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo 28 del MTR-2”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021) e approvati con Determina dell'Ufficio Tecnico 193 del 26/5/2022;

- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021).

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte dall'ufficio Tecnico come illustrato nella relazione adottata con la Determina 193 del 26/5/2022 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

### **1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario**

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del presente Piano Finanziario unitario è Albissola Marina.

### **1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario**

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 363/2021 (MTR-2), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2022-2025 (anno 2022). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Albissola Marina – Settore Entrate Tributarie - gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società SAT S.p.A.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando Settore Entrate Tributarie il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e all'Ufficio Tecnico quello di validazione del Piano finanziario unitario.

### **1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato**

Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti di chiusura del ciclo di gestione cui vengono

conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario.

| <b>Frazione</b>  | <b>Codice EER</b> | <b>Nome del Gestore dell'impianto</b> | <b>Ubicazione impianto</b> |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Rifiuti biodegradabili di cucine e mense                 | 200108            | Ferrania Ecologia                     | Cairo Montenotte (SV)      |
| Rifiuti biodegradabili di cucine e mense                 | 200108            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| Rifiuti biodegradabili                                   | 200201            | COMET Recycling                       | Stella (SV)                |
| Rifiuti biodegradabili (aree verdi)                      | 200201            | Ferrania Ecologia                     | Cairo Montenotte (SV)      |
| Rifiuti biodegradabili                                   | 200201            | Ferrania Ecologia                     | Cairo Montenotte (SV)      |
| Rifiuti biodegradabili (aree verdi)                      | 200201            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| Rifiuti biodegradabili                                   | 200201            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| Imballaggi in carta e cartone                            | 150101            | Ferrania Ecologia                     | Cairo Montenotte (SV)      |
| Imballaggi in carta e cartone                            | 150101            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| Carta e cartone  | 200101            | Ferrania Ecologia                     | Cairo Montenotte (SV)      |
| Carta e cartone  | 200101            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| Imballaggi in legno                                      | 150103            | ANSELMO                               | Savona                     |
| Legno diverso da quello che contiene sostanze pericolose | 200138            | ANSELMO                               | Savona                     |
| Legno diverso da quello che contiene sostanze pericolose | 200138            | Ferrania Ecologia                     | Cairo Montenotte (SV)      |
| Legno diverso da quello che contiene sostanze pericolose | 200138            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| Metallo  | 200140            | COMET Recycling                       | Stella (SV)                |
| Metallo  | 200140            | Ferrania Ecologia                     | Cairo Montenotte (SV)      |
| Metallo  | 200140            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| Imballaggi in materiali misti                            | 150106            | Ferrania Ecologia                     | Cairo Montenotte (SV)      |
| Imballaggi in materiali misti                            | 150106            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| Imballaggi in vetro                                      | 150107            | Ferrania Ecologia                     | Cairo Montenotte (SV)      |
| Imballaggi in vetro                                      | 150107            | ECOLVETRO S.r.l.                      | Cairo Montenotte (SV)      |
| Abbigliamento  | 200110            | Centro Raccolta Geom. CORTIVO         | Savona                     |
| Rifiuti ingombranti                                      | 200307            | COMET Recycling                       | Stella (SV)                |
| Rifiuti ingombranti                                      | 200307            | COMET Recycling                       | Varazze (SV)               |
| Rifiuti ingombranti                                      | 200307            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| Rifiuti ingombranti                                      | 200307            | IREN Ambiente                         | Albenga (SV)               |
| Rifiuti ingombranti                                      | 200307            | Ferrania Ecologia                     | Cairo                      |

| <b>Frazione</b>  | <b>Codice EER</b> | <b>Nome del Gestore dell'impianto</b> | <b>Ubicazione impianto</b> |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|  |                   |                                       | Montenotte (SV)            |
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine che contengono sostanze pericolose | 200127            | Azzurra S.r.l.                        | Villastellone (TO)         |
| Rifiuti urbani indifferenziati   | 200301            | Lavajet Global Service Sr.l.          | Varazze (SV)               |
| Pneumatici fuori uso   | 160103            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| Pneumatici fuori uso   | 160103            | IREN Ambiente                         | Albenga (SV)               |
| Pneumatici fuori uso   | 160103            | Ferrania Ecologia                     | Albenga (SV)               |
| Gas in contenitori a pressione contenenti sostanze pericolose            | 160504            | Azzurra S.r.l.                        | Villastellone (TO)         |
| Batterie ed accumulatori   | 200133            | SEVAL CASEI S.r.l.                    | Casei Gerola (PV)          |
| Batterie ed accumulatori   | 200133            | MONDO SERVIZI S.r.l.                  | Cherasco (CN)              |
| Batterie ed accumulatori   | 200133            | Ferrania Ecologia                     | Cairo Montenotte (SV)      |
| Batterie ed accumulatori   | 200133            | Ferrania Ecologia                     | Savona (SV)                |
| Batterie ed accumulatori   | 200133            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| Farmaci e medicinali scaduti   | 200132            | Ferrania Ecologia                     | Cairo Montenotte (SV)      |
| Farmaci e medicinali scaduti   | 200132            | Ferrania Ecologia                     | Savona (SV)                |
| Farmaci e medicinali scaduti   | 200132            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| Oli e grassi commestibili  | 200125            | LIGUROIL S.r.l.                       | Ceranesi (GE)              |
| Oli e grassi minerali  | 200126            | LIGUROIL S.r.l.                       | Ceranesi (GE)              |
| RAEE pericolosi  | 200135            | COMET Recycling                       | Stella (SV)                |
| RAEE pericolosi  | 200135            | RELIGHT S.r.l.                        | Rho (MI)                   |
| RAEE non pericolosi  | 200136            | COMET Recycling                       | Stella (SV)                |
| RAEE non pericolosi  | 200136            | COMET Recycling                       | Varazze (SV)               |
| RAEE non pericolosi  | 200136            | IREN Ambiente                         | Cairo Montenotte (SV)      |
| RAEE non pericolosi  | 200136            | TRANSISTOR S.r.l.                     | Torino (TO)                |
| RAEE neon  | 200121            | F.I.D.ECO                             | Genova (GE)                |
| RAEE con cfc   | 200123            | COMET Recycling                       | Stella (SV)                |
| RAEE con cfc   | 200123            | COMET Recycling                       | Varazze (SV)               |
| RAEE con cfc   | 200123            | STENA RECYCLING S.r.l.                | Cavenago di Brianza (MB)   |
| Rifiuti misti da costruzione e demolizione                               | 170904            | Bagnasco Edoardo S.r.l.               | Carcare (SV)               |
| Rifiuti misti da costruzione e demolizione                               | 170904            | Olivieri S.r.l.                       | Albissola Marina (SV)      |

#### **1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario**

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 2/DRIF/2021;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

### **1.5 Altri elementi da segnalare**

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

## **A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore SAT S.p.A.**

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore SAT S.p.A. e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

## **A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore SAT S.p.A.**

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore SAT S.p.A. e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

## **B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Albissola Marina**

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina del Settore Entrate Tributarie numero 192 del 25/5/2022;

## **B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Albissola Marina**

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina del Settore Entrate Tributarie numero 192 del 25/5/2022;

#### **4. Attività di validazione**

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dall'Ufficio Tecnico con Determina numero 193 del 26/5/2022;

## 5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 sono le seguenti:

|   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tasso di inflazione programmata $rpia$  | +1,7%          | +1,7%          | +1,7%          | +1,7%          |
| Coefficiente di recupero di produttività $X_a$  | -0,11%         | -0,11%         | -0,11%         | -0,11%         |
| Coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_a$                                       | +0%            | +0%            | +0%            | +0%            |
| Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_a$                       | +0%            | +0%            | +0%            | +0%            |
| Coeff. per adeguamento modifiche decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$                        | +0%            | +0%            | +0%            | +0%            |
| <b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b> | <b>+1,59 %</b> | <b>+1,59 %</b> | <b>+1,59 %</b> | <b>+1,59 %</b> |
| Totale entrate tariffarie anno precedente - $\Sigma T_{a-1}$                                    | € 1.548.224    | € 1.548.649    | € 1.452.942    | € 1.427.559    |
| Totale entrate tariffarie anno corrente - $\Sigma T_a$  | € 1.548.649    | € 1.452.942    | € 1.427.559    | € 1.414.678    |
| Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - $\Sigma T_{max}$  | € 1.548.649    | € 1.452.942    | € 1.427.559    | € 1.414.678    |

Per gli anni successivi al 2022, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, si interverrà eventualmente di anno in anno al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita le entrate tariffarie per ciascuna annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 introduce il coefficiente  $C_{116}$  la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti  $CO_{exp_{116, TV, a}}$  e  $CO_{exp_{116, TF, a}}$  ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro  $\rho_a$  ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,6% annuo.

Per l'anno 2022 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

|   |  |   |                 |
|---|--|---|-----------------|
| <b>rpi<sub>a</sub></b>  | Tasso di inflazione programmata                    | Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 363/2021 | + 1,7 %         |
| <b>X<sub>a</sub></b>  | Miglioramento della produttività                   | Paragrafo 5.1.1 della presente relazione          | -0,11 %         |
| <b>QL<sub>a</sub></b>   | Miglioramento previsto della qualità               | Paragrafo 5.1.2 della presente relazione          | + 0,0 %         |
| <b>PG<sub>a</sub></b>   | Modifiche del perimetro gestionale                 | Paragrafo 5.1.2 della presente relazione          | + 0,0 %         |
| <b>C116</b>   | Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20 | Paragrafo 5.1.3 della presente relazione          | + 0,0 %         |
| <b><math>\rho_a</math>: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:</b> |  |   | <b>+ 1,59 %</b> |

Per l'anno 2022, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

$\Sigma T_{a-1}$ : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno  $a-1$  (2021), pari ad € 1.548.224,00

$\rho_a$ : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,59%

$\Sigma T_a$ : Importo complessivo del Piano Finanziario anno  $a$  (2022), pari ad € 1.548.649,00.

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, in quanto:

$$€ 1.548.649,00 / € 1.548.224,00 = 1,0003 \leq (1 + 1,59\%) = 1,0159$$

### **5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività**

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

|                                      |   | $CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$                                     | $CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$                                  |
|--------------------------------------|---|--|--|
| QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI | LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO<br>$(1 + \gamma_a) \leq 0.5$ | Fattore di recupero di produttività:<br>$0,3\% < X_a \leq 0,5\%$ | Fattore di recupero di produttività:<br>$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$ |
|                                      | LIVELLO AVANZATO<br>$(1 + \gamma_a) > 0.5$                        | Fattore di recupero di produttività:<br>$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$ | Fattore di recupero di produttività:<br>$X_a = 0,1\%$            |

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ( $CU_{eff_{a-2}}$ ) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2020 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 60,70 €/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2020: l'importo è pari a 38,13 €/kg. Stante quindi la relazione  $CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$  occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;
- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di  $\gamma_a$  si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a 0 emerge un valore di  $(1 + \gamma_a) > 0,5$  e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile  $X_a$  viene individuato nella misura dello 0,11%.

### **5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)**

Al fine di determinare il coefficiente  $QL_a$  assunto per l'anno 2022 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente  $PG_a$  assunto per l'anno 2022 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2022 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori all'interno del rispettivo PEF "grezzo".

### **5.1.3 Coefficiente C116**

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente  $C_{116a}$ , lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti  $CO_{TV, a}^{116}$  e  $CO_{TF, a}^{116}$  riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Occorre altresì considerare che il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso di mancata valorizzazione massima degli altri parametri visti sopra.

Si consideri infatti che il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'8,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 1,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 8,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente C116 è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga quindi alla valorizzazione massima, che resta fissata all'8,6%.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti.

## **5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità**

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

### **5.2.1 Componente previsionale CO116**

In relazione alla componente di costo previsionale  $CO_{116}$  si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla nuova classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che

si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

### **5.2.2 Componente previsionale CQ**

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, che saranno affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

In considerazione di quanto previsto nel Contratto di servizio/Carta della Qualità del servizio vigenti, con Delibera di Giunta Comunale numero 19 del 11/3/2022, lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Albissola Marina sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Lo scrivente ETC conferma quanto proposto dal Gestore SAT S.p.A. all'interno del Piano finanziario grezzo in relazione alla valorizzazione della componente  $CQ_{cf}$  connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato un importo pari ad € 4.791,00.

Come previsto dal MTR-2 nell'anno a+2 (2024), il Gestore SAT S.p.A. per il quale si valorizza la componente previsionale procederà alla rendicontazione a consuntivo dell'importo effettivamente sostenuto nell'annualità 2022 e procederà al recupero all'interno del Piano finanziario 2024 (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ stimata e approvata dallo scrivente ETC per l'anno in corso e l'onere effettivamente sostenuto e rendicontato.

### **5.2.3 Componente previsionale COI**

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile,  $COITV_{,a}^{exp}$ , rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa,  $COITF_{,a}^{exp}$ , rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti  $COITV_{,a}^{exp}$  e  $COITF_{,a}^{exp}$  può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Sebbene la valorizzazione delle componenti COI, come disciplinata da ARERA, sia vincolata all'individuazione di obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate o alla previsione di modifiche al perimetro gestionale, lo scrivente ETC ritiene che, pur in assenza di espressi obiettivi di miglioramento, possano essere inseriti nel Piano Finanziario 2022 i costi previsionali per la medesima annualità che siano oggettivamente verificabili e in linea con le variazioni derivanti da fattori connessi ad aspetti tecnici e/o operativi.

La voce COI rappresenta una componente di costo di natura previsionale utile all'aggiornamento dei dati di partenza, costituiti da quelli individuati in base a fonti contabili obbligatorie relative all'annualità 2020, al fine di ottenere i costi efficienti adeguati all'esercizio finanziario considerato (2022): l'inserimento di maggiori costi all'interno del Piano finanziario, rispetto a quelli rilevati nell'anno  $a-2$  potrebbe quindi rendersi necessario anche in relazione a circostanze che si verificano nell'anno  $a$  non derivanti dalla variazione dei servizi resi o dal miglioramento delle prestazioni erogate nell'anno  $a-2$ , ma dovute ad elementi relativi alla gestione del servizio integrato di rifiuti urbani vincolanti e non discrezionali che risultano già certi e quantificabili e che necessitano di una copertura tariffaria nel rispetto del principio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Nel caso specifico del Comune di Albissola Marina, i dati oggettivi e verificabili necessari all'introduzione della componente COI all'interno del Piano finanziario 2022 sono identificati nell'incremento dei costi di smaltimento per l'anno 2022.

Pertanto lo scrivente conferma quanto proposto dal Gestore SAT S.p.A. all'interno del Piano finanziario grezzo in relazione alla valorizzazione della componente COItv per un importo pari ad € 44.424,00.

In aggiunta a quanto sopra si conferma altresì la valorizzazione della componente COItf in relazione al potenziamento del servizio di spazzamento del territorio per un importo pari ad € 45.450,00 e alla copertura di maggiori costi amministrativi, che saranno sostenuti nell'anno 2022, derivanti dalla funzione di Gestore unico del Bacino provinciale in capo al soggetto SAT per un importo pari ad € 4.148,84.

Pertanto la voce COItf risulta complessivamente valorizzata per un importo pari ad € 49.599,00.

Come previsto dal MTR-2 nell'anno  $a+2$  (2024), il Gestore SAT per il quale si valorizza la componente previsionale procederà alla rendicontazione a consuntivo dell'importo effettivamente sostenuto nell'annualità 2022 e procederà al recupero all'interno del Piano finanziario 2024 (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente COI stimata e approvata dallo scrivente ETC per l'anno in corso e l'onere effettivamente sostenuto e rendicontato.

### **5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni**

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

### **5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing***

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2 di ARERA, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di *sharing* dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri,  $b_a$  e  $\omega_a$ .

#### **5.4.1 Determinazione del fattore *b***

$b_a$  è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6] e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Albissola Marina l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di 0,6 premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

#### **5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$**

Il fattore  $b(1+\omega)$ : è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo  $AR_{SC}$  indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore  $\omega$  è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti  $\gamma_{1,a}$ , tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza  $\gamma_{1,a}$  nell'intervallo  $[-0,2 / -0]$  mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range  $[-0,4 / -0,2]$

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo  $\gamma_{2,a}$ , tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range  $[-0,15 / 0]$  in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range  $[-0,3 / -0,15]$  in caso di valutazione non soddisfacente.

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ( $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ ), provvede alla quantificazione del parametro  $\omega$  secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) →  $\omega$  sarà pari a 0,1

|                                 |                             |                                |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                 | $-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$ | $-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$ |
| $-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$    | $\omega_a = 0,1$            | $\omega_a = 0,3$               |
| $-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$ | $\omega_a = 0,2$            | $\omega_a = 0,4$               |

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa:  $b(1+0,1)$ ;

- Se entrambi i coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  rivelano un risultato non soddisfacente →  $\omega$  assumerà valore pari a 0,4;

|                                 |                             |                                |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                 | $-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$ | $-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$ |
| $-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$    | $\omega_a = 0,1$            | $\omega_a = 0,3$               |
| $-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$ | $\omega_a = 0,2$            | $\omega_a = 0,4$               |

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa:  $b(1+0,4)$ ;

- Se  $\gamma_{1,a}$  assume valore soddisfacente e  $\gamma_{2,a}$  invece rivela risultato opposto, non soddisfacente →  $\omega$  sarà pari a 0,2;

|                                 |                             |                                |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                 | $-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$ | $-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$ |
| $-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$    | $\omega_a = 0,1$            | $\omega_a = 0,3$               |
| $-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$ | $\omega_a = 0,2$            | $\omega_a = 0,4$               |

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa:  $b(1+0,2)$ ;

- Se  $\gamma_{1,a}$  assume valore non soddisfacente e  $\gamma_{2,a}$  indica un esito soddisfacente →  $\omega$  sarà pari a 0,3;

|                   |               |                  |
|-------------------|---------------|------------------|
|                   | -0,2 ≤ γ1 ≤ 0 | -0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2 |
| -0,15 ≤ γ2 ≤ 0    | ωa = 0,1      | ωa = 0,3         |
| -0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15 | ωa = 0,2      | ωa = 0,4         |

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa:  $b(1+0,3)$ ;

Con riferimento al Comune di Albissola Marina ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$  soddisfacente,

e

$\gamma_{2,a}$  soddisfacente

si individua, per il parametro  $\omega$ , il valore di 0,1 da inserire nella formula  $b(1+\omega)$  per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

| Coefficiente  | Intervallo di riferimento | Valore |
|---------------|---------------------------|--------|
| <b>b</b>      | 0,3 < 0,6                 | 0,6    |
| <b>ω</b>      | 0,1 < 0,4                 | 0,1    |
| <b>b(1+ω)</b> | 0,33 < 0,84               | 0,66   |

## 5.5 Conguagli

L'Ente Territorialmente Competente, sulla base dei risultati riscontrabili dai Piani Finanziari precedenti, non individua la necessità di procedere alla valorizzazione di alcuna quota di conguaglio all'interno del PEF 2022-2025.

## 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non hanno fatto emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

| Voce | Valore al 31.12.20 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>                                    | € 23.630.189 |
| <b>B) Costi della produzione</b>                                     | € 21.677.290 |
| <b>21) Risultato di esercizio</b>                                    | € 1.531.987  |
| <b>Totale Attivo patrimoniale</b>                                    | € 22.480.801 |
| <b>A) Patrimonio Netto</b>   | € 12.576.656 |
| <b>D) Debiti</b>   | € 6.558.893  |
| <b>D4) Debiti verso banche</b>                                       | € 1.170.257  |
| <b>Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale</b>             | 56%          |
| <b>Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale</b>                       | 29%          |
| <b>Incidenza Debiti vs altri finanziatori su Attivo Patrimoniale</b> | 5%           |

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2020 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Albissola Marina, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

### **5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo**

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif, di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2. Lo scrivente pertanto non individua componenti di costo ammissibili al Piano Finanziario che si ritiene di non coprire integralmente mediante lo stesso.

### **5.8 Rimodulazione dei conguagli**

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Albissola Marina, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

### **5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Albissola Marina, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 di rimodulare, tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

### **5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2.

### **5.11 Ulteriori detrazioni**

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Albissola Marina al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente.

Si ritengono ammissibili come detrazioni ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione 2/2021 i valori relativi a:

a) Contributo MIUR di importo pari ad € 2.513,37.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando al totale del Piano Finanziario 2022 le suddette detrazioni: € 1.548.649,00 - € 2.521,00 = € 1.546.128,00.